



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

CONVEGNI E REUNIONI

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/03/2006

=====

ADDI' 22/03/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPLI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
IGNELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Brachetti - Costa - Di Stefano - Nieri -
Rodano - Valentini

DELIBERAZIONE N. 146

Oggetto:

Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53. Approvazione convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 36. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 25 giugno 1999 n. 3689.



Oggetto: Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53. Approvazione convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 36. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 25 giugno 1999 n.3689.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'ambiente e cooperazione tra i popoli;

VISTA Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183", che all'articolo 36, come modificato dalla legge regionale 7 giugno 1999 n. 14, ha:

- stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- previsto che i gestori del servizio idrico integrato che utilizzino canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi di propria competenza, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa, debbano contribuire alle spese consortili, riferite alle attività oggetto della presente convenzione - ivi comprese le relative spese generali - mediante il pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale;
- stabilito che tali convenzioni formino parte integrante della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della legge regionale citata 6/1996;

CONSIDERATO che per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, il citato art.36 prevede la stipula di apposite convenzioni, sulla base della convenzione tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art.40;

ATTESO che con la deliberazione della Giunta regionale n.3689 del 25 giugno 1999, è stata approvata la Convenzione tipo prevista dall'art.40;

RITENUTO di dover procedere ad alcune modifiche ed integrazioni, in considerazione del tempo trascorso dall'approvazione;

VISTO il nuovo testo modificato della Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 36, predisposto dall'Assessorato all'ambiente e cooperazione tra i popoli, Dipartimento territorio, Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 e secondo le leggi vigenti in materia;

ALL'UNANIMITA' :



IL DIRETTORE
Dott. *[Handwritten Signature]*

DELIBERA

- 1) di modificare ed integrare la deliberazione n.3689 del 25 giugno 1999, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183", modificando il testo della Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 della stessa legge, contenuta nell'allegato A) e formante parte integrante del presente deliberato;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regionale Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: E. To Massimo POMPII

IL SEGRETARIO: E. To Domenico Antonio CUZZUPI

24 MAR. 2006



ALLEG. alla DELIB. N. 146 *dy*
DEL ...2.2.MAR.2006

ALLEGATO A)

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

Convenzione tipo
per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e
l'organizzazione del servizio idrico integrato



Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53
"Organizzazione regionale della difesa del suolo
in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183"
(articolo 36 comma terzo)

IL PRESENTE ALLEGATO È
COMPONTO DA N. 10 PAGINE



li

SCHEMA DI:**Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato.**

(ai sensi dell'articolo 40 e per le attività di cui all'articolo 36, comma secondo e terzo, della Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183")

CONVENZIONE

per la regolazione dei rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'Ambito Territoriale Ottimale nr. .. , che utilizza il sistema di bonifica come recapito di scarichi di competenza del servizio idrico integrato nelle aree urbane che godono del beneficio diretto dall'azione della bonifica, ricadenti nel perimetro consortile del Consorzio di bonifica , tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 36 comma secondo e terzo ed in applicazione dell'articolo 40 della Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53.

L'anno il giorno del mese di presso

TRA

Il Presidente della Provincia di in rappresentanza dell'Autorità d'Ambito, di cui all'A.T.O. così come individuato dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1996 n.6, il quale interviene al presente atto in forza di

E

Il Consorzio di bonifica con sede in
 rappresentato dal Presidente
 in forza di
 più oltre denominato Consorzio

PREMESSO

CHE la legge 5 gennaio 1994 n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", nel definire il Servizio Idrico Integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ha tra l'altro stabilito che:

- gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti (articolo 14 comma secondo);
- chiunque utilizzi canali di bonifica o acque irrigue come recapito di scarichi, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto (articolo 27 comma terzo);

Che la legge regionale 22 gennaio 1996 n.6 ha delimitato gli Ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio ed ha indicato le forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessati per la gestione unitaria del Servizio idrico integrato;

CHE i Comuni e le Province interessati hanno costituito, con la stipula della convenzione di cooperazione, l'Autorità d'Ambito per la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'A.T.O. nr. ...;

CHE la Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183", ha:

- delegato, tra l'altro, alle Province le funzioni amministrative concernenti:
 - 1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
 - 2) le opere di bonifica;
 - 3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale;
 - 4) la manutenzione dei corsi d'acqua di competenza provinciale per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ;
- attribuito alle provincie le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale;
- stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite mediante affidamento in convenzione ai Consorzi di bonifica delle opere idrauliche e di bonifica individuate di interesse regionale, della manutenzione di corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione e del relativo servizio di piena;
- stabilito che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico della contribuzione, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di interesse regionale;

CHE l'articolo 36 della citata legge regionale 53/1998, come modificato dalla legge regionale 7 giugno 1999 n. 14, ha:

- stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- previsto che i gestori del servizio idrico integrato che utilizzino canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi di propria competenza, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all'obbligo del

versamento della tariffa, debbano contribuire alle spese consortili, riferite alle attività oggetto della presente convenzione – ivi comprese le relative spese generali - mediante il pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale;

- stabilito che tali convenzioni formino parte integrante della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della legge regionale citata 6/1996;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 4 novembre 1997 n.6924, pubblicata sul B.U.R.L. del 10 febbraio 1998, ha approvato la convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato e che secondo tale schema l'Autorità d'Ambito di cui all'A.T.O. nr. dovrà stipulare apposita convenzione con il Gestore individuato;

CHE il Consiglio regionale con deliberazione n. ha approvato il Piano di classifica degli immobili consortili per il riparto della contribuzione del Consorzio di bonifica, predisposto in base alle Direttive emanate dalla Giunta regionale con deliberazione n. ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 36 della citata legge regionale 53/1998;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 6 luglio 1999 n. 3726, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10 settembre 1999, come modificata dalla deliberazione 25 febbraio 2005 n. 220 – pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 30 maggio 2005 - ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art.35 della legge regionale 53/1998 per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione e che secondo tale schema la Provincia di ha stipulato apposita convenzione in data con il Consorzio di bonifica.....;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 25 giugno 1999 n. 3689, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10 settembre 1999, ha approvato la convenzione tipo prevista dall'articolo 36 della legge regionale 53/1998, come modificata dalla deliberazione n. pubblicata sul B.U.R.L. n. del, secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;

CHE è stata rilevata l'esistenza nel comprensorio consortile, di immobili ricadenti in aree urbane che godono del beneficio diretto della bonifica e sono tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura;

CHE, le Convenzioni tuttora vigenti, stipulate tra le cinque Autorità d'Ambito del Lazio ed i Consorzi di bonifica regionali – sulla base della Convenzione Tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 1999 n.3689 – hanno assicurato la corretta gestione del territorio ricadente nelle aree urbane, in termini di qualità, quantità, efficacia ed economicità, per cui vengono confermati sia i livelli di manutenzione che i relativi importi di convenzione, al fine di assicurare la necessaria continuità nella gestione dell'assetto del territorio regionale;

CHE, in conformità con i principi di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996 n.6, articolo 20, comma 1° e quindi nelle more della presa in carico del servizio idrico integrato da parte del Gestore unico, il gestore al momento operante dovrà contribuire e versare - nei modi previsti da apposita convenzione - una quota a copertura degli oneri relativi ai servizi resi dai Consorzi di bonifica;

PRESO ATTO, che - ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 31 della L.R. 53/1998 - sono riservate alla Regione, le competenze in materia di difesa del suolo riferite alle aste principali dei bacini idrografici, di cui ai corsi d'acqua individuati nella deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 1999 n. 5079 (le altre sono delegate alle Province che provvedono tramite i Consorzi di bonifica);

CHE le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

l'Autorità d'Ambito:

il Consorzio di bonifica:

CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1) Oggetto

1. Il Consorzio - nel territorio ove attualmente opera - si impegna a mantenere in buono stato di efficienza e funzionalità il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato come recapito degli scarichi di competenza dal soggetto gestore del servizio idrico integrato nelle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica, individuate nella cartografia allegata, e tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura.

2. L'Autorità d'Ambito si impegna ad obbligare il soggetto gestore del servizio idrico integrato al versamento del relativo canone al Consorzio, quale corrispettivo del beneficio ottenuto dall'utilizzazione del sistema di opere e servizi di bonifica.

3. Per i fini del comma precedente, l'Autorità d'Ambito si impegna ad inserire la presente convenzione come facente parte integrante della convenzione di gestione del servizio idrico integrato, che dovrà prevedere la copertura degli oneri a carico della tariffa per il servizio idrico integrato.

Articolo 2) Area di competenza del Consorzio

1. Il Consorzio dovrà garantire la gestione del sistema di opere e servizi di bonifica riguardante le aree urbane di cui all'articolo 1, situate entro il territorio del proprio perimetro consortile - facente parte del comprensorio di bonifica - come indicato nello Statuto consortile approvato con deliberazione della Giunta regionalen. e come delimitato in cartografia nell'allegato A), dove vengono



anche indicati i Comuni ricadenti nel perimetro consortile nonché la superficie degli stessi.

Articolo 3) Area di competenza dell'Autorità d'Ambito

1. Il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato dal soggetto gestore del servizio idrico integrato riguardano aree urbane rientranti nell'Ambito territoriale ottimale nr. , come individuato dalla legge regionale nr. 6/1996 e come delimitato in cartografia nell'allegato B), dove vengono anche indicati i Comuni rientranti.

Articolo 4) Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 a partire dalla data della sua sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza, le parti dovranno confermare la convenzione per ulteriori anni 5.

Articolo 5) Individuazione dei sistemi di bonifica

1. I corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica di cui all'articolo 1 e come meglio individuati nella cartografia allegato C), sono i seguenti:
(inserire denominazione, descrizione, lunghezza, sezione, portata massima ammissibile in almeno tre punti significativi, nonché impianti e loro caratteristiche e riferimento alla cartografia)

Articolo 6) Attività di gestione


1. La gestione dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica individuate sono eseguite con riferimento alle tipologie di azione ed agli standards qualitativi previsti nella convenzione Provincia / Consorzio, stipulata ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 53/1998.

Articolo 7) Canone

1. Il canone costituisce il corrispettivo dei costi sostenuti dal Consorzio – ivi comprese le spese generali - per la gestione dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica individuate, che il soggetto gestore del servizio idrico integrato dovrà versare al Consorzio nei tempi e con le modalità di cui ai successivi articoli. Il relativo onere è coperto dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

Articolo 8) Determinazione del canone

1. Il beneficio diretto ottenuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato, viene commisurato al costo di gestione annuale onnicomprensivo di quelli meglio



specificati nell'art.7, calcolato dal Consorzio per la manutenzione dei corsi d'acqua, dei canali, degli impianti e delle strutture di bonifica utilizzati dal soggetto gestore e determinato con specifiche analisi effettuate su documenti tecnico-estimativi con riferimento alla Tariffa regionale dei prezzi, allegato D). Il canone dovuto risulta determinato in €

2. Al costo di gestione vengono applicate annualmente le procedure di ottimizzazione previste dalle parti.

3. Il canone sarà aggiornato ogni anno, applicando il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente.

4. Il canone potrà essere modificato con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione nei seguenti casi:

- modifica delle zone operative del Consorzio interne all'ATO
- modifica dei tratti in servizio pubblico di manutenzione;
- sostanziale modifica delle estensioni delle aree urbane;
- esigenza di interventi manutentori straordinari necessari a garantire l'efficienza del sistema di opere ed impianti di bonifica;
- variazione dei punti di scarico del gestore.

Articolo 9) Modalità di versamento del canone

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verserà il canone come determinato nel precedente articolo in due rate semestrali, in data 1° aprile e 1° novembre a seguito di richiesta del Servizio riscossione tributi conseguente all'emissione da parte del Consorzio della relativa cartella esattoriale ai sensi del DPR 29 settembre 1993 n.602 e successive modificazioni.

Articolo 10) Qualità delle acque scaricate

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a garantire la qualità delle acque scaricate nel sistema di bonifica, ai sensi del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11) Quantità delle acque scaricate

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a mantenere le condizioni attuali di utilizzazione del sistema di bonifica per la raccolta, allontanamento e collettamento delle acque, secondo i valori di portata massima citati all'articolo 5.

2. Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di immissione o la quantità d'acqua interessanti il sistema di bonifica per esigenze del soggetto gestore, le modifiche dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

3. Gli eventuali interventi di ricalibratura del sistema bonifica saranno a carico del soggetto gestore ed eseguiti dal Consorzio.

Articolo 12) Informazioni e controllo

1. Il Consorzio è tenuto a fornire alla Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato, tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività manutentorie effettuate sui corsi d'acqua, canali e strutture di bonifica individuate, con periodicità annuale.

2. Il Consorzio invierà entro il 1° gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio idrico integrato, alla Segreteria tecnica operativa dell'A.T.O. ed alla Regione Lazio (Area bonifica) il programma delle operazioni di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua e degli impianti per l'anno in corso. A fine anno, il Consorzio trasmetterà il consuntivo delle operazioni di manutenzione e gestione.

3. L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato, si riserva la facoltà di eseguire direttamente, o tramite soggetti da essa indicati, ogni controllo necessario ad accertare l'attività di manutenzione secondo quanto previsto dalla presente convenzione. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verificherà con cadenza trimestrale la qualità delle acque scaricate, mediante analisi delle stesse nei punti di immissione nelle strutture di bonifica, individuati d'intesa con il Consorzio. I risultati verranno trasmessi al Consorzio.

5. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze in materia di bonifica e difesa del suolo, accerterà globalmente l'avvenuta manutenzione e quindi l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, dandone comunicazione all'Autorità d'Ambito.

6. L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore, fornisce al Consorzio – per ogni comune ricadente nel perimetro consortile – il numero ed i punti in cui le acque vengono immesse nei sistemi di bonifica, come meglio specificato al precedente art.5.

Articolo 13) Garanzie

1. Il Consorzio terrà indenne l'Autorità d'Ambito, e per essa il soggetto gestore del servizio idrico integrato, da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere in forza della presente convenzione. Allo scopo, il Consorzio stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi causati dalle attività e dalle strutture di bonifica individuate nella presente convenzione.

2. Il Consorzio è obbligato ad eliminare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'Autorità d'Ambito, le irregolarità che il soggetto gestore del servizio idrico integrato abbia riscontrato nell'attività di gestione del sistema di bonifica individuato.

3. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato terrà indenne il Consorzio da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività della presente convenzione, in particolare circa la qualità delle acque immesse e l'eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è obbligato ad eliminare entro il termine previsto dal Piano d'Ambito, le irregolarità che abbia riscontrato, o comunicate dal Consorzio, nella qualità e quantità delle acque scaricate.
5. Ogni erosione o frana causata agli argini dei corsi d'acqua, canali, strutture ed impianti di bonifica, da manufatti ad uso del gestore del servizio idrico integrato dovrà essere ripristinato a carico di quest'ultimo.
6. La presentazione di eventuali giustificazioni non fanno venir meno l'obbligo delle Parti di garantire la continuità degli impegni assunti.

Articolo 14) Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e qualora non sia raggiunto, la questione verrà deferita al giudizio di una Commissione appositamente nominata dalla Giunta regionale.

Articolo 15) Inadempimenti

1. Qualora il soggetto gestore del servizio idrico integrato non corrisponda il canone dovuto nei tempi e con le modalità stabilite, il Consorzio – previa puntuale diffida ad adempiere – da comunicazione all'Autorità d'Ambito per l'applicazione dall'articolo 31 comma secondo e dall'articolo 34 della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, di cui la presente convenzione forma parte integrante.
2. In caso di inadempienza del Consorzio, l'Autorità d'Ambito, previa puntuale diffida a rimuovere le cause, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni del Consorzio, o in assenza di queste, alla scadenza del termine previsto, da comunicazione alla Regione Lazio per l'avvio della procedura relativa ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4.

Articolo 16) Recesso

1. E' escluso il recesso dalla presente convenzione.

Articolo 17) Oneri fiscali

1. **Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.** Gli oneri fiscali di registrazione della presente convenzione sono a carico del richiedente.

Articolo 18) Decadenza

1. In caso di soppressione del Consorzio, la convenzione decade automaticamente e l'Autorità d'Ambito provvederà a stipulare altra convenzione con l'Ente subentrante ai sensi delle vigenti norme in materia.



Articolo 19) Accettazione degli oneri

1. Il Consorzio accetta tutte le clausole contenute nella presente convenzione e l'Autorità d'Ambito si obbliga a far rientrare detta convenzione in quella per la gestione del servizio idrico integrato, obbligando di conseguenza il soggetto gestore del servizio all'accettazione delle clausole in essa contenute.

Articolo 20) Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le Parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.

2. Le clausole contenute nella presente convenzione possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta regionale.

ALLEGATI:

- A) Cartografia con delimitazione del Comprensorio di bonifica e del perimetro consortile (suddiviso in area di contribuenza ed area di operatività), con indicazione dei Comuni ricadenti e la superficie degli stessi, nonché individuazione delle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica. (articoli 1 e 2)
- B) Cartografia con delimitazione dell'Ambito territoriale ottimale e indicazione dei Comuni ricadenti. (articolo 3)
- C) Cartografia con indicazione dei sistemi di bonifica (corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica). (articolo 5)
- D) Documento tecnico estimativo ed analisi. (articolo 8)
- E) Cartografia del reticolo idrografico, con indicazione delle competenze e di chi è a carico la manutenzione.



IL DIRETTORE

Dott. Raniero De Nappis